



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 28
DEL 13 LUGLIO 2016





Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_28_1_LRE_11

Legge regionale 8 luglio 2016, n. 11

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche).

Il **Consiglio regionale** ha approvato
Il **Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

Art. 1 modifica all'articolo 1 della legge regionale 2/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), dopo le parole <<Servizio sanitario regionale,>> sono inserite le seguenti: <<per ridurre il costo di tali farmaci e per agevolarne l'accesso,>>.

Art. 2 modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2013 le parole <<sezione B della tabella II del decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<sezione B della tabella dei medicinali allegata al decreto>>.

Art. 3 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole <<alle aziende per i servizi sanitari, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli enti del Servizio sanitario regionale>>;
b) le parole <<in regime ospedaliero>> sono sostituite dalle seguenti: <<in regime di Servizio sanitario regionale, limitatamente ai pazienti residenti in Friuli Venezia Giulia>>.
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2013 le parole <<da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale è consentito>> sono sostituite dalle seguenti: <<a carico del Servizio sanitario regionale è consentito secondo le modalità di cui all'articolo 4>>.

Art. 4 sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 2/2013

1. L'articolo 4 della legge regionale 2/2013 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4 trattamento ospedaliero e domiciliare

1. L'inizio del trattamento con farmaci cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale può avvenire, sulla base di una prescrizione effettuata da parte di centri specialistici individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6 ter:

a) in ambito ospedaliero o in strutture a esso assimilabili sia in regime di ricovero, ordinario o di day hospital, che ambulatoriale;

b) in ambito domiciliare.

2. Per la prosecuzione del trattamento a livello domiciliare la terapia può essere prescritta dal medico di medicina generale, sulla base di un piano terapeutico redatto dai centri individuati dalla Regione ai sensi del comma 1.

3. I medicinali a base di cannabinoidi sono acquistati in modo centralizzato dall'ente di cui all'articolo 6. Le farmacie degli enti del Servizio sanitario regionale ne garantiscono il successivo allestimento e la dispensazione ai pazienti.

4. Per pazienti in assistenza domiciliare, la preparazione e la fornitura dei farmaci cannabinoidi potrà essere effettuata anche da parte delle farmacie aperte al pubblico, secondo modalità da definirsi previo accordo da stipularsi a livello regionale.

5. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale dell'efficacia terapeutica.>>.

Art. 5 termine di attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 2/2013

1. La Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2/2013 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella legge regionale 2/2013

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 2/2013 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 6 bis convenzioni e attività sperimentali

1. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi.

2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi importati dall'estero, può avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con i soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre e distribuire medicinali cannabinoidi.

Art. 6 ter disposizioni attuative

1. La Giunta regionale adotta provvedimenti per fornire indirizzi operativi finalizzati a:

a) assicurare omogeneità dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sul territorio regionale e in particolare nell'erogazione dei farmaci cannabinoidi in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare ai sensi dell'articolo 4;

b) definire le indicazioni per l'utilizzo dei medicinali a base di cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale sulla base delle evidenze scientifiche;

c) monitorare il consumo sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi importati o acquistati ai sensi del decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 (Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972) ed erogati sia a carico del Servizio sanitario regionale sia a carico dei pazienti;

d) promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa;

e) prevedere forme collaborative tra le farmacie per garantire la qualità dei preparati e la continuità della terapia ai pazienti, anche al fine di assicurare punti di preparazione di alta competenza.>>.

2. I provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6 ter della legge regionale 2/2013, come inserito dal comma 1, sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 2/2013, come inserito dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 8 disposizione transitoria

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6, comma 2, l'articolo 4 della legge regionale 2/2013 continua a trovare applicazione nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge.

Art. 9 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 luglio 2016

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 oggetto e finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale e nel quadro della legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), detta disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale, **per ridurre il costo di tali farmaci e per agevolarne l'accesso**, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 2/2013, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge per "farmaci cannabinoidi" si intendono i medicinali e le preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi di cui alla **sezione B della tabella dei medicinali allegata al decreto** del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 2/2013, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 ambito di applicazione e disposizioni generali

1. La presente legge si applica **agli enti del Servizio sanitario regionale**, nonché alle strutture private accreditate, titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario regionale, che erogano prestazioni **in regime di Servizio sanitario regionale, limitatamente ai pazienti residenti in Friuli Venezia Giulia**.

2. L'acquisto dall'estero dei farmaci cannabinoidi è disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997 (Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero) ed è consentito solo quando altri farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati al bisogno terapeutico del paziente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 di tale decreto. Si osserva altresì quanto previsto dall'articolo 158, commi 6 e 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

3. L'allestimento e la prescrizione delle preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi sono disciplinati ai sensi della normativa statale.

4. L'utilizzo di farmaci cannabinoidi **a carico del Servizio sanitario regionale è consentito secondo le modalità di cui all'articolo 4** per finalità terapeutiche, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica e, per quanto attiene alle cure palliative e alla terapia del dolore, avviene nell'ambito e con le modalità della rete per le cure palliative e la terapia del dolore di cui agli articoli 6 e 12 della legge regionale 10/2011.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 2/2013 è il seguente:

Art. 6 acquisti multipli

1. Per ridurre l'aggravio delle spese fisse per unità di prodotto, la Giunta regionale individua, con apposito provvedimento, l'ente del Servizio sanitario regionale che svolge il compito di capofila per la centralizzazione degli acquisti dei farmaci di cui all'articolo 2, nonché per altri farmaci importati.

Nota all'articolo 8

- L'articolo 4 della legge regionale 2/2013, nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla presente legge, è il seguente:

Art. 4 trattamento ospedaliero e domiciliare

1. I medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell'azienda sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del Servizio sanitario regionale qualora l'inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili e nel caso di prolungamento della cura dopo le dimissioni.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il paziente può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, sulla base della prescrizione del medico ospedaliero che lo ha in cura.

3. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale della risposta al trattamento.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 119

- di iniziativa dei consiglieri Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergio, presentato al Consiglio regionale il 23 ottobre 2015 e assegnato alla III Commissione permanente il 29 ottobre 2015;
- esaminato dalla III Commissione permanente nelle sedute del 11 febbraio 2016, 2 marzo 2016, 16 giugno 2016 e, in quest'ultima, approvato all'unanimità, con modifiche, con relazioni dei consiglieri Ussai e Cremaschi;
- esaminato e approvato dal Consiglio regionale all'unanimità, con modifiche, nella seduta del 23 giugno 2016;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 7823/P dd. 30 giugno 2016.

16_28_1_DPR_130_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2016, n. 0130/Pres.

LR 1/2016 - Art. 39. Nomina Direttore generale Ater Alto Friuli.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- con la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, di riforma organica delle politiche abitative si è provveduto anche al riordino istituzionale e organizzativo delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), mediante la ridefinizione dei loro organi e delle loro funzioni;
- l'articolo 39, comma 1, della legge regionale 1/2016 dispone che il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia tra coloro che possiedono un diploma di laurea, esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche e private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie svolte nei dieci anni precedenti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1213 del 29 giugno 2016 con la quale:

- la dott.ssa Sondra Canciani, inserita nell'elenco alfabetico dei soggetti aventi i requisiti, è stata nominata Direttore generale dell'Ater Alto Friuli in quanto, come emerso dal curriculum professionale è laureata in economia e commercio ed ha maturato una pluriennale esperienza dirigenziale nella medesima Azienda ed ha operato con autonomia gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie;
- è stata fissata la durata del rapporto di lavoro del Direttore generale dell'Ater Alto Friuli sino al 31 agosto 2018;
- è stato stabilito che il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto di diritto privato da sottoscrivere secondo lo schema-tipo allegato alla deliberazione medesima;
- è stato fissato il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante in euro 90.000,00 (novantamila);

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese ai sensi di legge circa l'insussistenza di cause ostative in materia di inconferibilità e incompatibilità alla nomina previste dalla vigente normativa;

RITENUTO pertanto, in ottemperanza all'articolo 39 della legge regionale 1/2016, di nominare la dott.ssa Sondra Canciani, inserita nell'elenco alfabetico dei soggetti aventi i requisiti, quale Direttore generale dell'Ater Alto Friuli per il periodo dal 1 luglio 2016 e sino al 31 agosto 2018;

VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È nominato Direttore Generale dell'Ater Alto Friuli la dott.ssa Sondra Canciani per il periodo dal 1 luglio 2016 e sino al 31 agosto 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

per il Presidente
IL VICEPRESIDENTE:
BOLZONELLO